



IL TRIBUNALE DI ANCONA  
2<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

Dott.ssa	Presidente
Dott.ssa	Giudice
Dott.	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il Tribunale.

Vista l'istanza, depositata dal Commissario liquidatore del Concordato preventivo in data 22/5/2014, volta ad ottenere e le determinazioni, come disposto nel decreto di omologazione del concordato:

- 1) in merito alle modalità di accantonamento delle somme relative ai crediti contestati;
- 2) in merito alle modalità delle contestazioni in merito ai crediti per i quali garantire accantonamento (se a causa di contestazione generica o se a seguito di notifica di atto di citazione);

ritenuto, quanto alla richiesta sub 1), che le somme oggetto di accantonamento debbano essere versate su apposito conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo, che il Commissario liquidatore accenderà allo scopo, onde evitare confusione tra le somme accantonate e quelle oggetto di riparto,

ritenuto, quanto alla richiesta sub 2), che i crediti in relazione ai quali operare accantonamento siano solo quelli oggetto di contestazione giudiziale in relazione ad entità e natura (nel caso di specie, il Commissario liquidatore rappresenta che vi è contestazione, in relazione alle posizioni attive di cinque creditori, in merito alla sussistenza o meno del privilegio ex art. 2751 bis n. 5) c.c.), posto che i creditori concorsuali, in corso di concordato, ben possono ottenere un accertamento con un procedimento civile di cognizione in merito alla natura ed all'entità della loro pretesa (v., ex multis, Cass. n. 2104/2002; sostanzialmente conforme, Cass. n. 27489/2006), ivi compresa, deve intendersi, la natura privilegiata, e posto che, ragionando diversamente

ed ammettendo la necessità di porre in essere accantonamenti sulla base di contestazioni solo stragiudiziali. si rischierebbe di arrestare il corso dei riparti e, soprattutto, l'adempimento del concordato, sine die, in attesa che il creditore "accantonato" prenda iniziative per il riconoscimento della propria pretesa (cui si assommerebbero gli ulteriori tempi necessari per l'emissione del titolo giudiziale)

P.Q.M.

- dispone che le somme oggetto di accantonamento siano versate su apposito conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo, che il Commissario liquidatore accenderà allo scopo;
- dispone che il Commissario liquidatore provveda ad accantonare le somme relative ai soli crediti per i quali vi sia pendente procedimento giudiziario avente ad oggetto la determinazione della loro natura ed entità, ove contestata.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/6/2014

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

  
TK

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DEL TRIBUNALE DI ANCONA OGGI  
il ..... 17/6/14 .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

  
